



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

Prot. 0001041 del 27 gennaio 2006

CIRCOLARE N. 3597/C

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

e, p.c.: ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del
commercio, dell'artigianato e dei trasporti
11100 AOSTA

ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e
della pesca - Dipartimento cooperazione,
commercio ed artigianato - Servizio 2S Vigilanza
enti
90100 PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-
VENEZIA GIULIA - Presidenza della Giunta -
Segreteria Generale - Servizio di vigilanza sugli enti
34133 TRIESTE

ALLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE -
Ufficio di vigilanza Camere di commercio
38100 TRENTO



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA - Assessorato industria e commercio
09100 CAGLIARI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
38100 TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
39100 BOLZANO

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Direzione generale della tutela delle condizioni di
lavoro - Divisione V
Via Fornovo, 8
00192 ROMA

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
Sedi di ROMA e PADOVA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA



Il Ministro delle Attività Produttive

OGGETTO: Decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio) - Ulteriori indicazioni applicative.

Questa Amministrazione, tenuto conto delle molteplici problematiche emerse nell'applicazione della normativa in oggetto, ha ritenuto opportuno procedere all'esame delle stesse nell'ambito di un apposito tavolo di lavoro, al quale sono stati chiamati a partecipare, tra gli altri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Confetra, Confindustria, Cna, Confartigianato, Legacoop, Confcooperative, Conftrasporto, Unioncamere, Infocamere, alcune Camere di commercio.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito agli ulteriori risultati emersi dai lavori del citato tavolo di lavoro.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (articolo 6)

In tema di assolvimento del requisito in esame, sono stati da più parti richiesti chiarimenti in merito alle tipologie di rapporto che devono intercorrere tra il preposto alla gestione tecnica e l'impresa al fine di considerare il requisito tecnico-professionale come riferibile all'impresa stessa.

Questa Amministrazione ha in più occasioni ribadito che tra il preposto alla gestione tecnica (soggetto che concretamente possiede i



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

requisiti professionali previsti dalla legge) e l'impresa deve intercorrere un rapporto di immedesimazione, ovvero sia un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa.

Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al preposto-responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa (cfr. circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, punto 4d).

L'articolo in parola già elenca una serie di soggetti che sicuramente soddisfano detto principio di immedesimazione che sono, oltre al titolare: il dipendente, il familiare collaboratore, il socio lavoratore.

Oltre a tali soggetti, il tavolo di lavoro sopra richiamato ha esaminato ulteriori tipologie di rapporto al fine di verificarne la rispondenza al principio di immedesimazione:

- *Associato in partecipazione*: le recenti modifiche intervenute in campo giuslavoristico (*in primis* legge 14 febbraio 2003, n. 30 e decreto dalla stessa delegato 10 settembre 2003, n. 276) non hanno inciso sostanzialmente sul contratto di associazione in partecipazione.

Non ci sono pertanto motivi per modificare le indicazioni contenute al riguardo nella circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994 (punto 4d), o nella successiva circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998 (punto 2c), nel



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

senso della positiva utilizzabilità di tale forma contrattuale ai fini in questione.

I problemi sollevati dalle Camere di commercio e dalle Commissioni provinciali per l'artigianato in merito a tale istituto attengono, invero, al profilo probatorio del rapporto di immedesimazione individuato dalle predette circolari ed in particolare alla necessità della redazione per iscritto del relativo contratto, da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell'associato.

Quanto precede per stabilire se l'associato sia immedesimato nell'impresa come un lavoratore dipendente o un socio prestatore d'opera, oppure se tale relazione non sussista, ricorrendo le figure del consulente o del professionista esterno.

Va evidenziato, al riguardo, che il ricorso a tale figura è funzionale alla dimostrazione dell'esistenza di determinati requisiti, necessari per l'esercizio dell'impresa, altrimenti non posseduti dall'imprenditore.

Grava, pertanto, su di lui l'onere di provarne la ricorrenza di fronte agli enti (camere di commercio, commissioni provinciali per l'artigianato) preposti al loro accertamento, tipicamente mediante la redazione per iscritto del contratto in esame.

Appare d'altra parte opportuno - come del resto già è usanza presso le camere di commercio e le commissioni provinciali, sulla base delle indicazioni contenute nella citata circolare n. 3439/C del 1998 - che l'acquisizione di copia del contratto sia affiancata dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti (associante e associato) in ordine



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione.

- *Institore*: considerato che, ai sensi degli articoli 2203 e ss. del codice civile, l'institore può rappresentare l'imprenditore nell'esercizio dell'impresa, e che può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, impegnando la responsabilità dell'imprenditore e costituendo, sostanzialmente, un alter ego dell'imprenditore stesso, nulla osta alla sua indicazione come preposto alla gestione tecnica, ove in possesso dei requisiti di legge;

- *Direttore*: non essendo uniforme la ripartizione dei poteri e delle competenze nella realtà delle singole aziende, l'accertamento dei poteri e dell'ambito di operatività spettanti a tale figura andrà condotto sulla base degli elementi di fatto (inquadramento contrattuale, ramo operativo affidato, potere rappresentativo dell'impresa, eventuali limitazioni di tale potere, ecc.). In ogni caso, sarà necessario verificare il rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo in parola (il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno).

In merito, poi, alla possibilità che un medesimo soggetto venga nominato preposto alla gestione tecnica per conto di più imprese, è stata ribadita la preclusione già indicata con riferimento ad altre attività soggette ad analoga disciplina, tenuto conto delle caratteristiche di stabilità e continuità che connotano il rapporto del preposto con l'impresa.



Il Ministro delle Attività Produttive

Ai fini della maturazione del requisito professionale di cui all'articolo in esame, va sottolineato che la formula utilizzata (periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti) appare meno restrittiva rispetto a quelle utilizzate in altre normative settoriali, per cui:

- a) l'esperienza lavorativa non dovrà essere stata maturata necessariamente in un'unica soluzione o presso un'unica impresa;
- b) l'esperienza lavorativa non dovrà essersi svolta necessariamente nella forma del lavoro dipendente: potrà, ad esempio, essere utilmente valutata l'esperienza maturata nell'ambito di un rapporto di collaborazione a progetto di cui agli articoli 61 e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Per l'acquisizione del requisito in parola sarà utilmente valutabile, altresì, l'esperienza maturata nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Ovviamente, in ossequio anche ai principi adottati dall'Unione europea nella valutazione dei titoli professionali ai fini dell'esercizio di attività regolamentate (si veda, ad es., il decreto legislativo n. 319 del 1994, art. 8, comma 1, lettera c), tali periodi lavorativi andranno valutati secondo criteri di proporzionalità, per cui, ad esempio, un anno di lavoro ad orario dimezzato, sarà computato come sei mesi di lavoro a tempo pieno.

Si sottolinea che tale ultima indicazione supera ogni altra in senso difforme precedentemente fornita da questa Amministrazione, ed in particolare, quella contenuta al punto 4a) della circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998.



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

Si precisa, infine, che gli uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti, di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, per rilevare ai fini della normativa in esame devono avere una precisa riconoscibilità ed una propria autonomia organizzativa e funzionale.

Si pregano codeste Camere, come consuetudine, di volere fornire copia della presente circolare alle locali Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

IL MINISTRO
F.to Claudio Scajola

F.to Maceroni

Sp/C/Doc//dm221-circIII.7